

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 698 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI CLINICHE CON L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA. PERIODO DI DECORRENZA DALLA STIPULA AL 31/12/2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 724/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- da diversi anni è consolidato un proficuo rapporto di collaborazione tra i presidi ospedalieri *spoke* dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Azienda Ospedale Università di Padova, quale polo di riferimento *hub*, per l'effettuazione di prestazioni non erogate direttamente presso le strutture aziendali, che vengono pertanto inviate all'Azienda ospedaliera al fine di garantire la completezza dell'offerta diagnostica e la continuità assistenziale;
- con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 10740 del 31.07.2025, la Regione del Veneto ha disposto l'applicazione del nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a decorrere dal 1° agosto 2025, ridefinendo i termini inizialmente fissati dal precedente DDR n. 52/2025;
- con DDR n. 11075 del 12/09/2025 avente ad oggetto "Regolamentazione della fatturazione diretta delle prestazioni della branca "Laboratorio Analisi" tra aziende sanitarie pubbliche della Regione. Cessazione di validità della riduzione tariffaria di cui al Decreto 26/2015", la Regione del Veneto ha stabilito la cessazione della riduzione tariffaria del 45% per la branca "Laboratorio Analisi", precedentemente prevista dal DDR n. 26/2015;
- con nota email, agli atti, del 18/03/2026, l'Azienda Ospedale Università di Padova ha trasmesso la proposta di convenzione definitiva;

Dato atto che l'Azienda Ospedale Università di Padova ha comunicato l'approvazione, con proprio atto deliberativo n. 599 del 23/03/2026, della convenzione per l'effettuazione di analisi cliniche, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/12/2027, ed ha confermato l'assenza di costi aggiuntivi a carico di questa Azienda ULSS per la gestione degli apparati software;

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Ritenuto che la documentazione istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata in conformità alla normativa vigente.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/12/2027, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per l'effettuazione di analisi cliniche, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo per l'anno 2026, dalla data di decorrenza della convenzione, stimato di € 460.545,41 (IVA esente), per un onere complessivo nel biennio 2026-2027 di € 1.151.363,53.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dalla stipula al 31/12/2027, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per l'effettuazione di analisi cliniche, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per complessivi € 1.151.363,53, come di seguito indicato:
 - anno 2026: € 460.545,41 (dalla data di decorrenza della convenzione) sul conto BA1500R00 "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2026;
 - anno 2027: € 690.818,12 sul conto BA1500R00 "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2027;
3. di dare atto che l'onere relativo all'attività oggetto della presente convenzione per l'anno 2026, pari ad € 460.545,41, era stato originariamente previsto nel conto BA1500R00 "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 142 del BEP 2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI CLINICHE

TRA

l'**Azienda Ospedale – Università Padova**, di seguito denominata anche "**AOUP**",
con sede e domicilio fiscale in Padova via Giustiniani n. 2, Codice Fiscale e Partita
IVA n. 00349040287, PEC *protocollo.aopd@pecveneto.it*, nella persona del
Direttore Generale Dott. Paolo Fortuna,

E

l'**Azienda ULSS 7 Pedemontana**, di seguito anche "**AULSS 7**", con sede e
domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI) via Dei Lotti n. 40, Codice Fiscale e
Partita IVA n. 00913430245, PEC *protocollo.aulss7@pecveneto.it*, nella persona del
Direttore Generale Dott. Giovanni Carretta,

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni da parte del cittadino e per
soddisfarne in maniera completa la richiesta, migliorando l'impiego delle risorse, i
laboratori di analisi cliniche, sia pubblici che privati, possono avvalersi di altri
laboratori, cui inviare i campioni biologici da analizzare ai sensi della D.G.R.V. n.
1830 del 13.07.2001, della D.G.R.V. n. 4052 del 11.12.2007, della D.G.R.V. 2530
del 11.12.2012 e s.m.i.;

- con L.R. 29 giugno 2012 n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016" è stato
definito, tra l'altro, il modello "a rete" per l'assistenza ospedaliera con centri di
riferimento regionale e/o provinciale (*hub*) e centri di riferimento territoriale (*spoke*);

- il modello è stato confermato dalla L.R. del 28 dicembre 2018 n. 48 "Piano socio
sanitario regionale 2019-2023";

- la tariffa, ai fini della remunerazione dei soggetti erogatori per le prestazioni della
branca specialistica di Laboratorio, è quella prevista dal Nomenclatore Tariffario
Regionale e Aziendale vigenti al momento dell'erogazione.

- l'AULSS 7, con nota prot. 58575/2025 (prot. AOUP n. 43864/2025), ha chiesto la
disponibilità di effettuare analisi cliniche da parte di AOUP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

L'Azienda Ospedale – Università Padova effettuerà prestazioni del Tariffario
Regionale ed Aziendale, vigenti al momento dell'erogazione, riferite ad analisi di
laboratorio, per conto dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Rimane in capo all'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'acquisizione del consenso
informato da parte dei pazienti.

Articolo 3 – Trasporto

Il trasporto, la consegna e l'assicurazione dei campioni e le relative spese sono a
carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 4 – Ritiro dei campioni

La responsabilità della preparazione e della conservazione dei campioni, che
dovranno essere posti per il trasporto in idonei contenitori a norma di legge, è in
capo all'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

La responsabilità della corretta identificazione delle richieste e dei campioni è in
capo all'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Qualora pervenissero richieste mancanti di
indispensabili dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice

fiscale) che garantiscono la corretta identificazione, il laboratorio dell'AOUP non procederà alla determinazione dei campioni.

La preparazione, la conservazione e il trasporto dei campioni:

- dovranno essere effettuati in accordo a specifiche di qualità (idoneo tempo e temperatura di conservazione, sicure modalità di imballaggio) che ne garantiscono l'idoneità per la loro determinazione;

- sono sotto la responsabilità dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Il Laboratorio dell'AOUP non sarà quindi responsabile di eventuali errori pre-analitici che possano inficiare l'affidabilità dei risultati forniti, prima della presa in carico dei campioni. Qualora il laboratorio all'arrivo dei campioni verifici condizioni che non assicurano l'idoneità dei campioni non procederà alla loro determinazione.

Il ritiro dei campioni presso l'AULSS 7 e la consegna presso il Laboratorio dell'AOUP saranno effettuati nei giorni e negli orari concordati tra le Strutture aziendali coinvolte e la ditta incaricata.

Articolo 5 – Referti

L'Azienda Ospedale – Università Padova, metterà a disposizione dell'AULSS 7 Pedemontana gli strumenti aziendali necessari per l'accettazione dei pazienti e lo scarico dei relativi referti in relazione alle prestazioni previste.

L'infrastruttura hardware, idonea all'installazione ed utilizzo degli eventuali applicativi necessari a quanto sopra indicato, dovrà essere conforme alle disposizioni dell'AOUP e fornita dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Le prestazioni oggetto del presente accordo saranno inserite dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana nel programma gestionale aziendale dell'Azienda Ospedale – Università Padova.

L'operatore effettuerà la ricerca dell'assistito cui attribuire la prestazione nel sistema

indicato utilizzando unicamente il campo relativo al codice fiscale in modo da rendere efficiente e sicura la ricerca stessa.

La responsabilità del referto è attribuita al Direttore del laboratorio dell'AOUP che ha eseguito l'indagine, mentre la responsabilità dell'eventuale trascrizione del referto dall'originale rimane in capo al Direttore del laboratorio richiedente, il quale è, inoltre, responsabile dell'archiviazione dei dati riportati nel referto originale, o di una copia valida dello stesso, per i termini previsti dalla legge.

Articolo 6 – Qualità

Il laboratorio dell'AOUP garantisce l'affidabilità delle prestazioni erogate mediante l'utilizzo di strumenti di assicurazione delle qualità conformi a specifiche di qualità riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 7 – Aspetti economici

Per l'effettuazione delle analisi cliniche oggetto del presente accordo, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale – Università Padova le tariffe previste dal Tariffario Regionale e Aziendale vigenti al momento dell'erogazione.

L'AULSS 7 dovrà provvedere al pagamento per intero delle fatture emesse dall'AOUP entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 8 – Trattamento dei Dati Personali

Le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per la protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD) e del D.Lgs.

196/2003 e s.m.i., le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali (ex art. 26 RGPD), si danno reciprocamente atto che i dati raccolti sia su supporti cartacei che informatici e trattati sia per la stipula sia che per l'esecuzione della presente convenzione saranno trattati conformemente alla normativa in vigore e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Le parti, ai sensi e per gli effetti della normativa citata, si impegnano a rispettare e far rispettare anche dai soggetti autorizzati, la privacy e la riservatezza di tutti i dati derivati dall'utilizzo di applicativi informatici e/o documentazione cartacea e/o altro supporto, acquisiti nell'ambito del presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2027.

Eventuali modifiche al presente atto, incluse quelle ai termini economici di cui all'art. 7, potranno essere attuate a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali a mezzo PEC riportate in epigrafe.

Le Parti si riservano, comunque, la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni firmato digitalmente, da comunicarsi tramite le PEC sopra citate.

Articolo 10 – Foro competente

Per eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le Parti, esclusivamente competente è il Foro di Padova.

Articolo 11 – Spese di registrazione e bollo

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'AULSS 7.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedale –

Per l'Azienda ULSS 7

Università Padova

Pedemontana

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale
